



DISCIPLINARE DI GARA

PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE EX ART. 65 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CHE CURERÀ, DI CONCERTO CON L'UNIONE DI COMUNI "ALTA MARMILLA", LA PREDISPOSIZIONE, IMPLEMENTAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE DEL RURALAB - ECOSISTEMA DI INNOVAZIONE RURALE - POR FESR 2014-2020 ASSE I MISURA 1.3.2. CUP: C39C18000040006 CIG [9529717B3D]

Sommario

1 . PREMESSA	3
2 . DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	4
3 . OGGETTO, IMPORTO E DURATA.....	5
4 . REVISIONE DEI PREZZI	7
5 . FASI DELLA PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	7
6 . SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	8
7 . REQUISITI GENERALI.....	9
8 . REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	9
9 . AVVALIMENTO.....	11
10SUBAPPALTO	12
11GARANZIA PROVVISORIA	12
12SOPRALLUOGO.....	14
13PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	14
14MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	15
15SOCCORSO ISTRUTTORIO	16
16FASE 1 – PRESELEZIONE. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA -CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"	16
17FASE 2 - OFFERTA INIZIALE. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA INIZIALE. CRITERI DI VALUTAZIONE. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE "OFFERTA TECNICA"	22
18FASE 3 - NEGOZIAZIONE E OFFERTA FINALE. TERMINI E MODALITÀ DELLA NEGOZIAZIONE. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA FINALE. CRITERI DI VALUTAZIONE.....	23
19FASE 4: FASE DI REALIZZAZIONE	25
20OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO	25
21COMMISSIONE GIUDICATRICE	25
22AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	25
23STIPULA DEL CONTRATTO. RAPPORTI CONTRATTUALI.....	27
24CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE ESCLUSIVO	27
25TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	27

1 PREMESSA

Con determinazione del Responsabile dell'Area affari giuridici n.70/199 del 06-12-2022 è indetta una procedura per l'instaurazione del partenariato per l'innovazione ai sensi dell'art.65 del d.lgs 50/2016 e s.m.i per "la predisposizione, implementazione, sviluppo e gestione del RUraLAB - Ecosistema di innovazione rurale - POR FESR 2014-2020 ASSE I MISURA 1.3.2. Tale Azione del programma del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale prevede il sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l'utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living Labs, che in linea con la strategia per la Ricerca e l'Innovazione (S3 Sardegna) prevede di sostenere e rafforzare l'offerta di servizi innovativi a favore dei cittadini, delle imprese e della PA.

Il percorso Living Lab si propone di rispondere ai bisogni del territorio nell'area di riferimento SNAI "Alta Marmilla", attraverso uno spazio di open innovation (innovazione aperto), ossia un luogo fisico, individuabile e riconoscibile, con la messa a sistema delle risorse e degli asset e lo sviluppo di percorsi di co-creazione di nuovi servizi e prodotti, anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie informatiche e del digitale, in un'ottica di complementarità, in modo da favorirne la contaminazione e la partecipazione congiunta per l'implementazione di soluzioni innovative di processo e di prodotto nei seguenti ambiti di intervento:

- settore agroalimentare e dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico, manifatturiero;
- settore culturale, turistico e ricreativo;
- settore socio-sanitario.

Ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 50/2016, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono ricorrere ai partenariati per l'innovazione nelle ipotesi in cui l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, a condizione che le forniture, servizi o lavori che ne risultano, corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti.

Considerate le finalità che si intendono realizzare con il progetto RUraLAB, l'utilizzo della forma del partenariato per l'innovazione, di cui all'art. 65 del Codice, risulta la modalità più appropriata per una migliore realizzazione in quanto le soluzioni disponibili sul mercato non permettono di soddisfare le esigenze rappresentate; con il partenariato per l'innovazione si mette in moto un'attività di ricerca e sviluppo di soluzioni innovative ancora non disponibili, in grado di realizzare, attraverso una progettazione condivisa, nuovi e più efficaci servizi per la SA, il tessuto economico-produttivo dell'Area Interna e per la comunità in generale.

Il bando di gara è stato trasmesso alla G.U.U.E. in data 06/12/2022 ed è pubblicato nella G.U.R.I. sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, oltre che per estratto su due quotidiani nazionali e due locali. Lo stesso viene, inoltre, pubblicato sul profilo del Committente <https://www.unionecomunialtamarmilla.it> nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Bandi di gara e contratti".

Riferimenti ente appaltante

Unione di Comuni "Alta Marmilla" – Area giuridica – Via A. Todde 18, 09091 - Ales (OR) - tel. +39 0783.91998 - pec: unionealtamarmilla@pec.it; indirizzo internet: <https://unionecomunialtamarmilla.it/>

Per informazioni di carattere amministrativo: CUC – tel. 0783.91998 email: area.tecnica@unionecomunialtamarmilla.it

Per informazioni di carattere tecnico: Area Affari giuridici - tel. 0783.91998 - email: area.giuridica@unionecomunialtamarmilla.it

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dr.ssa Claudina Mallocci, Funzionario amministrativo dell'Unione di Comuni Alta Marmilla, recapito tel. 0783.91998 - email: area.giuridica@unionecomunialtamarmilla.it

Il Responsabile del procedimento di gara è: Arch. Ilaria Suozzi - Centrale di Committenza dell'Unione di Comuni Alta Marmilla;

Per l'espletamento della presente gara, l'Unione di Comuni Alta Marmilla si avvale del Sistema Sardegna CAT – Centrale Regionale di Committenza (in seguito: SardegnaCAT), accessibile dal sito www.sardegnaecat.it.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;

- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;
- la registrazione al Sistema SardegnaCAT con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo punto "Registrazione degli Operatori economici".

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso la piattaforma SardegnaCAT e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici.

Registrazione degli Operatori economici concorrenti.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema SardegnaCAT. La registrazione a Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito: www.sardegnaecat.it

La registrazione al Sistema SardegnaCAT deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema SardegnaCAT dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema SardegnaCAT si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema SardegnaCAT e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito www.sardegnaecat.it, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Avviso di pre-informazione (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea GU S 228 n. 652564-2022);
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara con allegata modulistica:
 - Istanza di partecipazione;
 - DGUE – Documento di gara unico europeo
 - Dichiarazioni integrative;
 - Dichiarazione_sostitutiva -Informazione
 - Autocertificazione_conviventi
 - Modello Dichiarazioni sui segreti tecnici e commerciali
- 4) Capitolato tecnico
- 5) Planimetrie quotate
- 6) Patto di integrità
- 7) Codice di comportamento
- 8) Informativa trattamento dati personali
- 9) Ricevuta del versamento del contributo ANAC
- 10) Documento "PASSOE" rilasciato dopo aver effettuato la registrazione al servizio AVCpass
- 11) DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali;

La documentazione di gara è disponibile sui seguenti siti internet:

<https://www.sardegnaecat.it/> (piattaforma elettronica utilizzata)

<https://unionecomunialtamarmilla.it/> (sito Ente)

Il Bando di gara è pubblicato nelle forme di legge.

Ogni successivo riferimento al profilo committente o al sito internet dell'Ente o alla piattaforma SardegnaCAT è da intendersi fatto ai suddetti link, che i partecipanti sono tenuti periodicamente a consultare.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al esclusivamente tramite la funzionalità «Messaggistica» presente all'interno del sistema SardegnaCAT secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito all'indirizzo <https://www.sardegnaecat.it/>, almeno 8 (otto) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, sul sistema SardegnaCAT.

Tutte le richieste di chiarimento ricevute e le relative risposte saranno consultabili, in forma anonima, anche sul sito dell'Ente – sezione Bandi di gara e contratti. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al Sistema SardegnaCAT l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora trasmesse mediante il Sistema (quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici), oppure mediante PEC.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3 OGGETTO, IMPORTO E DURATA

Il partenariato ha ad oggetto la progettazione e la realizzazione del programma di lavoro correlato all'implementazione, allo sviluppo ed alla successiva gestione del RUraLAB - ecosistema di innovazione rurale, in coerenza con i contenuti minimi per la creazione di Innovation Lab (Ilab) in Sardegna sviluppati da SardegnaRicerche. Per la realizzazione dell'intervento RUraLAB sono stati individuati i locali delle strutture di proprietà del Consorzio di Comuni "Due Giare" ubicate presso la sede istituzionale in Via Roma, 09090 Baressa (OR) e presso il Centro di produzione culturale "Move The Box" in Via Indipendenza, 09090 Villa Verde (OR). Sono previste ulteriori dotazioni tecnologiche ed informatiche, nonché attrezzature e dispositivi di connettività in funzione dello sviluppo e dell'implementazione dell'intervento RUraLAB. Il percorso progettuale è articolato in attività funzionali l'una con l'altra, che partono dall'individuazione dei fabbisogni dell'utenza, passano per il coinvolgimento di operatori economici, della ricerca e di utenti/fruitori/utilizzatori finali, per arrivare alla realizzazione delle attività di co-progettazione ed alla definizione di un vero e proprio supporto allo startup di progetti volti alla prototipazione e alla sperimentazione di nuovi prodotti/servizi rispondenti ai fabbisogni di specifici utenti e/o gruppi di utenti.

Gli spazi concessi in uso nella struttura sita a Baressa (OR) in Via Roma saranno gestiti e allestiti per realizzare le seguenti funzioni:

- ✓ incubatore per la costituzione di nuove imprese innovative;
- ✓ sportello di supporto per le imprese esistenti e/o di nuova costituzione per l'offerta di:
- ✓ servizi consulenziali tecnico-scientifici,
- ✓ attività formative e networking,
- ✓ servizi supporto per:

- l'accesso alle piattaforme tecnologiche,
- il trasferimento tecnologico,
- lo sviluppo di progetti,
- l'accesso ai finanziamenti, comunicazione e marketing.

Gli spazi concessi in uso nella struttura sita a Villa Verde (OR) in Via Indipendenza, saranno gestiti e allestiti per realizzare le seguenti funzioni:

- ✓ convegnistiche (convegni/seminari/workshop)
- ✓ formative e laboratoriali
- ✓ co-working e co-progettazione.

Il dettaglio dei requisiti minimi che tale strumento dovrà possedere sono descritti nel **Capitolato tecnico**.

Il presente partenariato per l'innovazione non è suddiviso in lotti in quanto, per la specificità dei servizi richiesti e della conseguente fornitura, si ritiene opportuno avere un unico fornitore con il quale stipulare il contratto di partenariato.

L'importo di gara **non soggetto a ribasso** per lo sviluppo del progetto "RUraLAB" è pari a € 184.000,00 oltre € 425,00 (oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso) IVA esclusa, per un importo complessivo a base di gara di € 184.425,00. Detto importo si intende comprensivo di tutti gli oneri connessi all'esecuzione delle prestazioni richieste e comunque di tutte le spese occorrenti per la sua corretta e puntuale esecuzione.

Il valore massimo stimato calcolato ai sensi dell'art. 35, comma 17, del D.Lgs. 50/2016 ammonta a €. 576.576,64 oltre IVA inclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (al netto dell'IVA). Tale importo comprende il valore massimo stimato delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato nonché delle forniture e/o dei servizi da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato (€ 184.425,00), cui si aggiungono gli acquisti per arredi, dotazioni, impianti, attrezzature (€ 146.250,00) che saranno effettuati dalla Stazione appaltante sulla base del progetto presentato dall'aggiudicatario, ed include le eventuali prestazioni opzionali che potranno essere affidate quale ripetizione di servizi analoghi, subordinatamente alla concessione di ulteriore finanziamento a valere sulle risorse di cui all'art. 1 co. 314 L. n. 160/2019.

In particolare, l'Unione, a sua discrezione e senza che l'aggiudicatario possa vantare alcun diritto in merito, si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, di esercitare l'opzione di affidargli la prestazione opzionale, anche disgiuntamente ed in tempi diversi, consistente nella ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati con il contratto principale, secondo quanto previsto negli elaborati progettuali, come di seguito previsto:

- Interventi volti ad implementare e dare continuità al Piano di Attività per la gestione degli spazi individuati con l'intervento principale RUraLAB, allo scopo di garantire la sostenibilità dei risultati, anche attraverso il potenziamento dei servizi consulenziali per lo startup di impresa [durata 36 mesi], da eseguirsi da un gruppo di lavoro con pari e/o equivalenti caratteristiche, per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 245.350,00 oltre € 551,64 (oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso) IVA esclusa, per un totale di € 245.901,64, al netto di Iva, da finanziare con le risorse previste dall'articolo 1, comma 314, della legge n. 160/2019 che saranno eventualmente rese disponibili.

Il concorrente è tenuto a dichiarare, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, che si obbliga ad accettare il predetto affidamento dell'opzione ex art. 63, comma 5 del Codice, qualora intervenga, e dichiara che lo stesso verrà effettuato agli stessi patti e condizioni dell'offerta aggiudicataria. Lo stesso dichiara, altresì, di essere edotto che il soggetto aggiudicatario non potrà vantare alcun diritto in caso di mancato affidamento della Prestazione opzionale.

In aggiunta ed autonomamente rispetto a quanto sopra, l'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di modificare la durata del contratto, ai sensi dell'articolo 106, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii, ai fini del completamento delle prestazioni ivi previste, per massimo 6 mesi, senza ulteriori oneri rispetto al corrispettivo contrattualmente previsto.

Nell'importo contrattuale stabilito dalla Stazione Appaltante si intendono compresi:

- a) tutti i servizi e prestazioni occorrenti all'esecuzione dell'oggetto del partenariato nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai documenti relativi alla presente procedura, nonché dell'offerta tecnica presentata dall'Aggiudicatario;
- b) tutti i costi e oneri relativi ai servizi offerti in sede di gara;
- c) tutti gli oneri accessori;
- d) le spese per la stipula del contratto.

L'importo contrattuale è stabilito tenendo conto di ogni spesa e prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria, inerente alle prestazioni considerate con l'obbligo di attenersi alle prescrizioni imposte da tutti i documenti contrattuali.

Il valore globale stimato del partenariato è pari ad € 430.326,64, al netto di Iva di legge:

Importo complessivo a base di gara (incluso oneri sicurezza di € 425,00)	[Importo per servizi analoghi] (incluso oneri sicurezza di € 551,64)	Valore globale a base di gara
€ 184.425,00	€ 245.901,64	€ 430.326,64

Resta inteso che l'importo a base di gara sopra espresso ha la sola funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il corrispettivo per l'esecuzione del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente rese, tenuto conto dell'offerta dell'aggiudicatario.

Ogni onere e spesa connessa con il presente partenariato è finanziato da Sardegna Ricerche con fondi POR FESR Sardegna 2014/2020, Asse Prioritario I- RICERCA SCIENTIFICA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE - Azione 1.3.2. Living Lab". La ripetizione di eventuali servizi analoghi sarà oggetto di eventuale ulteriore finanziamento a valere sulle risorse di cui all'art. 1 co. 314 L. n. 160/2019.

La durata del partenariato - stimata in 6 mesi - deve intendersi a titolo indicativo e non vincolante, fermo restando l'osservanza del termine ultimo di conclusione (**20/06/2023**), conformemente a quanto indicato dal capitolato tecnico.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, è sempre autorizzata la consegna del servizio in via di urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016.

4 REVISIONE DEI PREZZI

L'operatore economico, in caso di ripetizione dei servizi, potrà richiedere alla Stazione appaltante la revisione prezzi, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10% rispetto al prezzo originario. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta.

L'operatore economico deve inoltrare una richiesta scritta e motivata alla Stazione appaltante, accompagnata dai relativi documenti giustificativi. L'applicazione dei nuovi prezzi sarà in ogni caso subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, alla quale è riservata la valutazione della congruità della richiesta, sulla base della normativa vigente.

5 FASI DELLA PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di gara è articolata in fasi successive, di seguito meglio descritte. Tali fasi comprendono una valutazione, dopo ciascuna fase, con lo scopo di selezionare progressivamente soluzioni migliorative tra quelle proposte dai concorrenti. All'esito di ciascuna fase la Stazione appaltante comunicherà l'accesso alla fase successiva secondo il seguente schema:

a) Fase 1 - Preselezione. In questa fase gli operatori, in possesso dei requisiti di carattere generale e speciale indicati nell'art. 8 del presente disciplinare, possono formulare domanda di partecipazione. Saranno ammessi a partecipare alla fase 2, mediante lettera d'invito, tutti coloro che saranno stati valutati idonei.

Tempi stimati: 5 giorni dalla scadenza del termine di ricezione delle domande di partecipazione

b) Fase 2 - Offerta iniziale. Tale fase prende avvio con la lettera d'invito, inviata agli operatori economici per la presentazione di un'offerta iniziale (contenente il progetto preliminare che includa uno studio di fattibilità tecnica). La valutazione delle offerte iniziali è effettuata secondo i criteri previsti dall'art. 17 del presente disciplinare. Saranno ammessi a partecipare alla successiva fase 3, mediante lettera d'invito, i primi 3 (tre) operatori economici che avranno riportato il punteggio minimo previsto dall'art.17 del presente disciplinare.

Tempi stimati: 7 giorni dalla lettera di invito

c) Fase 3 - Eventuale negoziazione per il miglioramento e/o approfondimenti del contenuto dell'offerta iniziale e presentazione offerta finale.

Tale fase prende avvio con la lettera d'invito, inviata ai 3 migliori operatori economici della fase precedente per la presentazione di un'offerta finale (contenente la progettazione esecutiva). La valutazione delle offerte iniziali è effettuata secondo i criteri previsti dall'art. 18 del presente disciplinare. Si procederà ad effettuare

l'aggiudicazione all'operatore che avrà ottenuto il punteggio migliore secondo le modalità e i criteri previsti all'art. 18, del presente disciplinare.

Tempi stimati: 10 giorni dalla lettera di invito

d) Fase 4 - Stipula del contratto di partenariato e realizzazione. In tale fase si procederà all'esecuzione delle attività, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ultimo capoverso del presente disciplinare. Sono previsti tre momenti di verifica degli stati di avanzamento (SAL), cui corrispondono congrue rate secondo modalità e importi concordati in sede di stipula contrattuale. La stazione appaltante può decidere, ai sensi dell'articolo 65 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 dopo ogni fase (di realizzazione), di risolvere il partenariato per l'innovazione.

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a prezzo fisso ai sensi dell'articolo 95 comma 7 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Gli Operatori Economici, pertanto, competeranno solo in base a criteri qualitativi.

Il passaggio alle diverse fasi avverrà sulla base di differenti criteri qualitativi modulati in funzione di quanto viene richiesto nell'obiettivo prefissato da ogni singola fase, come indicato nei successivi articoli del presente disciplinare. Ulteriori ed eventuali indicazioni circa le modalità di svolgimento della procedura di gara e in particolare della fase di negoziazione prevista nel Partenariato per l'Innovazione saranno indicate nelle singole lettere di invito.

Saranno esclusi dalla gara, i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nei documenti di gara. Saranno esclusi dalla gara, i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.

6 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

1. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
2. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà

indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

3. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7 REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

8 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

8.1 Requisiti di idoneità

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

8.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

- a) **Fatturato globale medio annuo** inteso come la media del fatturato dei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio; si calcola sommando i fatturati realizzati nei migliori tre esercizi diviso tre; il risultato deve essere pari o superiore al valore stimato dell'importo posto a base di gara, IVA esclusa (€ 184.425,00);

- b) **Fatturato specifico medio annuo** nei settori di attività oggetto del partenariato (es. assistenza, animazione, promozione, comunicazione, ricerca sviluppo tecnologico e consulenza in favore di destinatari pubblici o privati), riferito ai migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio, non inferiore alla metà del valore annuale stimato dell'importo posto a base di gara I.V.A. esclusa (€ 92.212,50). La previsione del fatturato minimo per la partecipazione alla presente procedura è giustificata dalla necessità di selezionare operatori economici in grado di garantire un adeguato livello del servizio, in considerazione dell'obiettivo dell'Amministrazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di 3 (tre) anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, con uno dei seguenti mezzi:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- fatture quietanzate con indicazione del debitore, dell'importo e dell'oggetto delle prestazioni dal quale si desuma chiaramente la specificità;
- certificati/dichiarazioni di regolare esecuzione con indicazione del soggetto servito e di oggetto specifico, importo e periodo;

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

8.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

a) Esecuzione dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, servizi analoghi a quelli richiesti. Si richiede, in particolare, di:

- a) aver preso parte ad almeno n. 1 progetto/servizio volto alla realizzazione o implementazione o progettazione o gestione di living lab o laboratori di ricerca e innovazione o strutture con analoghe finalità a prescindere dalla denominazione, finalizzate alla realizzazione di interventi atti a supportare e sostenere lo sviluppo economico/imprenditoriale/sociale di un territorio/economia locale, ovvero aver svolto servizi relativi all'assistenza, tutoraggio, informazione, animazione, promozione, comunicazione, ricerca sviluppo tecnologico e consulenza, in favore di destinatari pubblici o privati.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

b) Struttura tecnico - operativa /gruppo di lavoro costituito da:

- professionisti con esperienza in una o più delle seguenti aree tematiche:

- Animazione territoriale
- Economia e management
- Trasferimento Tecnologico, Proprietà Intellettuale e gestione degli asset immateriali
- Startup e imprese innovative

- personale con esperienza nella organizzazione e gestione di sportelli consulenziali e di segreterie redazionale per la gestione del portale web e i social network

8.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. a), b), c)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito relativo al fatturato specifico medio annuo deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dall'impresa che esegue la prestazione principale; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Il requisito dell'elenco dei servizi/forniture analoghi di cui al precedente punto deve essere posseduto nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti.-Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto **dall'impresa che esegue la prestazione principale**.

Il requisito dell'elenco dei servizi/forniture analoghi per una prestazione secondaria di cui al precedente punto deve essere posseduto, dall'impresa che esegue la prestazione.

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Il requisito di cui al precedente punto **8.3** deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo insieme.

8.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito di idoneità professionale** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

9 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 0, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10 SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare, secondo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Le istanze di autorizzazione al subappalto sono prese in esame a condizione che, all'atto dell'offerta, siano state indicate le prestazioni che si intendono subappaltare. Si precisa che un'indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate, comporta l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui sopra l'Amministrazione non può concedere l'autorizzazione al subappalto.

I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore sono effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. Sono fatte salve le ipotesi previste dall'art. 105, comma 13, del Codice, nell'ambito delle quali la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Ai sensi dell'art. 105, comma 8, del Codice, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d'appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

11 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **Una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base della gara indicato nel bando, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **Una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito. La quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura: "Cauzione provvisoria per partenariato per l'innovazione per la predisposizione, implementazione, sviluppo e gestione del RUraLAB". In tal caso, a Sistema, deve essere inserita copia scansionata della ricevuta dell'avvenuto deposito debitamente sottoscritta;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul conto corrente bancario dell'Unione di Comuni "Alta Marmilla", al seguente IBAN di riferimento: **IBAN IT 98 Y 01015 85550 000070188566**, riportando la sopra indicata causale;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 gennaio 2018 n. 31;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed **essere prodotte in una delle seguenti forme:**

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12 SOPRALLUOGO

Al fine di acquisire conoscenza di tutte le informazioni utili a quantificare l'offerta e ad individuare le misure organizzative e gestionali da adottare rispetto al contesto specifico in cui si dovrà operare, è raccomandato effettuare un sopralluogo presso le sedi interessate. Lo stesso non è, dunque, previsto a pena di esclusione.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata tramite la funzione "Messaggistica" del Cat Sardegna e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni che saranno concordati con l'Amministrazione, previo appuntamento da fissare in tempo utile per l'organizzazione dello stesso. La data del sopralluogo sarà stabilita indicativamente in uno dei giorni lavorativi, previa richiesta indirizzata al Responsabile Unico del Procedimento, inoltrata ai recapiti indicati all'art. 1. Potrà essere ammesso ad effettuare il sopralluogo il rappresentante legale o il direttore tecnico dell'impresa, nonché un dipendente o altro soggetto individuato muniti di delega. Al termine delle operazioni di sopralluogo verrà rilasciata l'attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

13 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il versamento deve essere effettuato secondo le istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità disponibili al seguente indirizzo:

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari o aggregazioni o GEIE, costituiti o da costituire, l'attestazione deve essere presentata solo dalla capogruppo o dalla mandataria. In caso consorzi

di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, il versamento deve essere eseguito dal consorzio, quale unico soggetto interlocutore della stazione appaltante, anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento alle imprese consorziate.

Il pagamento della contribuzione costituisce condizione di ammissibilità alla presente procedura di selezione e la mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura medesima, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. 266/2005.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

14 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta deve essere effettuata sul Sistema SardegnaCAT secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <https://www.sardegnaecat.it/>

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

La domanda di partecipazione deve essere collocata sul Sistema SardegnaCAT entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 15:00 del giorno 05/01/2023**.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema SardegnaCAT è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'ente gestore della piattaforma SardegnaCAT e della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

In ogni caso il concorrente esonera l'ente gestore della piattaforma SardegnaCAT e la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.

L'Ente si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul Sistema e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore con firma digitale sensi del D.lgs. 82/2005 dai soggetti sopra indicati.

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative devono essere redatte sui modelli predisposti dalla Centrale di Committenza e messi a disposizione all'indirizzo internet <https://unionecomunaltamarmilla.it/> e sul Sistema SardegnaCAT.

Si precisa che il mancato utilizzo dei modelli predisposti dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione, a condizione che siano egualmente trasmesse tutte le dichiarazioni e informazioni in esso richieste. Pertanto, al fine di ridurre al minimo le esclusioni dalla gara per inesattezze e/o omissioni si raccomanda di usare i modelli di istanza ed offerta allegati alla presente agli atti di gara.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

15 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16 FASE 1 – PRESELEZIONE. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE PER L'AMMISSIONE

ALLA PROCEDURA -CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta virtuale "A Documentazione Amministrativa" contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere inserita sul Sistema secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SardegnaCAT.

16.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta, (con bollo) preferibilmente secondo il modello allegato e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Si precisa che l'assolvimento dell'imposta di bollo è dovuta, secondo quanto previsto dall'art.2, della PARTE I, dell'Allegato A – Tariffa, del DPR 26 ottobre 1972, n.642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e dal D.L.26/04/2013, n.43, convertito con modificazioni dalla L.24/06/2013, n.71 per adeguamento dell'importo (€ 16,00), tramite, alternativamente, le seguenti modalità:

- *Copia del Modello F23 dal quale si evince l'assolvimento dell'imposta di bollo per la gara in oggetto con importo dovuto, corredata da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/00, scansionata in formato PDF e firmata digitalmente; il mod. F23 va compilato indicando nella sezione 4 i dati dell'operatore economico; nella sezione 5 i dati dell'Ente, nella sezione 6 (ufficio o ente) il codice TWK, nella sezione 10 (estremi dell'atto) l'anno ed il numero del CIG, nella sezione 11 (codice tributo) il codice 456T, nella sezione 12 (descrizione) la dicitura imposta di bollo, nella sezione 13 (importo) la cifra 16,00 Euro.*

Oppure

- *attestazione di pagamento dell'imposta di bollo con contrassegno telematico, rilasciato dall'intermediario, caricata a sistema e firmata digitalmente. Si rammenta che il contrassegno dovrà essere debitamente annullato.*

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

16.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, compilando il modello presente sul Sistema, secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE presente sul Sistema, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e inserito all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del dlgs 50/2016 (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**A**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 0 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 0 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 0 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

16.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

16.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) c), c-bis e c-ter) e c-quater) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta il patto di integrità così come approvato con delibera della Giunta dell'Unione n. 15 del 06/06/2017, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al Decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e del nuovo codice di comportamento del personale dipendente dell'Unione approvato con delibera della Giunta dell'Unione n. 42 del 21/06/2021 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

[Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;]
8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

☐ **Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

10. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un

raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

16.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;

- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

- **(per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice)** copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

- nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice: la documentazione richiesta dal presente Disciplinare;

- documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, utilizzando l'Allegato "Modello F23". In conformità con quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate, mediante autodichiarazione di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo, annullata e conservata presso la sede legale dell'attività, indicando a comprova il codice identificativo della marca da bollo (codice numerico a 14 cifre) acquistata in data gg/mm/aaa. Allegare la dichiarazione firmata digitalmente. Le domande non in regola con l'imposta di bollo saranno trasmesse all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione fiscale;

- (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

- eventuale documentazione facoltativa a comprova dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica professionale per la partecipazione.

16.4 Modelli di autocertificazione antimafia

- Dichiarazione_sostitutiva_Informazione
- Autocertificazione_conviventi

16.5 Patto di integrità sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Nel caso in cui il concorrente sia costituito da RTI, consorzio, GEIE non ancora costituiti la domanda deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente, ovvero da parte dell'impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria inerenti all'istituto dell'avvalimento.

15.6 Informativa trattamento dati personali sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Nel caso in cui il concorrente sia costituito da RTI, consorzio, GEIE non ancora costituiti la domanda deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente, ovvero da parte dell'impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria inerenti all'istituto dell'avvalimento.

16.7 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

17 FASE 2 - OFFERTA INIZIALE. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA INIZIALE. CRITERI DI VALUTAZIONE. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE "OFFERTA TECNICA"

La fase 2 - Offerta iniziale prevede la presentazione di un **progetto preliminare** relativo all'attuazione della scheda intervento di cui all'art. 2 del capitolato tecnico, di seguito denominato anche "offerta iniziale".

L'operatore economico dovrà predisporre un progetto di massima in forma di relazione illustrativa contenente la descrizione della soluzione proposta esplicitando finalità, obiettivi, metodi, attività, risultati attesi nonché ruolo e compiti dell'offerente, in coerenza al contesto territoriale ed ai bisogni espressi dal tessuto economico.

La suddetta relazione dovrà avere un numero massimo di 10 facciate, carattere 12, interlinea 1, formato A4 (esclusi eventuali allegati/schemi grafici).

Al termine della fase 1 - Preselezione, tutti gli operatori economici che saranno stati valutati idonei, quindi in possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali previsti nell'art. 4 del presente disciplinare, riceveranno la lettera di invito a partecipare alla fase 2 - Offerta iniziale. La lettera di invito conterrà le modalità e i tempi per la presentazione, entro un termine perentorio, di un'offerta tecnica contenente il progetto della soluzione che soddisfi i fabbisogni della Stazione appaltante.

È fatto divieto agli operatori economici concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (R.T.I., consorzi) ovvero di partecipare in più di un R.T.I. o consorzio, pena l'esclusione dalla gara dell'Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l'Impresa partecipa.

La valutazione dell'offerta iniziale presentata, con attribuzione di un **punteggio max di 50 punti**, verrà effettuata in base ai seguenti macro criteri di valutazione, come appresso esplicitato:

		Criteri di valutazione	Peso
Fase 2	1	Aspetti innovativi e migliorativi della soluzione proposta, in termini di: - chiarezza e completezza della metodologia di organizzazione e del processo di erogazione del servizio; - qualità, sostenibilità ed efficacia in ambiente reale per il raggiungimento delle finalità, degli obiettivi generali e del conseguimento dei risultati attesi	20
	2	Fattibilità della soluzione proposta, in termini di: - chiarezza e completezza dei contenuti tecnico-operativi; - qualità, sostenibilità ed efficacia tecnico-economica; - capacità di animazione e coinvolgimento del tessuto economico e sociale; - efficacia dell'attività di promozione e comunicazione;	20
	3	Organizzazione ed erogazione della soluzione proposta in termini di: - adeguatezza ed efficacia del gruppo di lavoro; - chiarezza e coerenza nell'individuazione e qualificazione dei ruoli e dei compiti del personale; - adeguatezza e consistenza delle esperienze e delle competenze professionali del personale.	10

Al fine di omogeneizzare le operazioni di valutazione dell'offerta iniziale e migliorare la leggibilità della motivazione, la Commissione giudicatrice procederà a esprimere per ciascun criterio di valutazione individuato nel presente disciplinare, un giudizio sintetico corrispondente ad uno fra sei giudizi predeterminati.

A ciascuno di tali giudizi corrisponderà, in via automatica, un coefficiente matematico, da utilizzarsi per la concreta attribuzione dei punteggi. Tali giudizi sintetici ed i relativi coefficienti vengono esposti nella seguente Tabella:

GIUDIZI SINTETICI	COEFFICIENTI
Livello 6 Massimo livello. La proposta presenta un mix di elementi, specifiche e condizioni tale da garantire elevati standard qualitativi nel perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	1
Livello 5. Più che Adeguato. La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che garantiscono il raggiungimento di un livello più che adeguato per ciò che concerne finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	0,8
Livello 4. Adeguato. La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che garantiscono il raggiungimento di un livello adeguato per ciò che concerne finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	0,6
Livello 3. Parzialmente Adeguato. La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che appaiono parzialmente adeguate a garantire il perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	0,4
Livello 2. Parzialmente Inadeguato. La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che appaiono parzialmente inadeguate a garantire il perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	0,2
Livello 1. Totalmente inadeguato. La proposta appare totalmente inadeguata al perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	0

Il coefficiente definitivo di ciascun criterio di valutazione è dato dalla media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario. Il punteggio assegnato per ogni criterio è dato dal prodotto tra il coefficiente definitivo e il peso dello specifico criterio. Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi assegnati a ciascun criterio. Saranno ammessi alla fase successiva gli operatori che avranno riportato **un punteggio complessivo di 30/50**. In caso di parità di punteggio in graduatoria, saranno comunque ammesse tutte le offerte tecniche aventi lo stesso punteggio, anche se superiori a tre ma purché con punteggio pari o superiore al minimo.

Al fine della definizione della graduatoria definitiva, il punteggio tecnico ottenuto in questa fase sarà riportato dai concorrenti nella fase successiva della procedura e sarà aggiunto al punteggio tecnico che gli stessi otterranno nell'offerta finale.

Saranno escluse dalla gara le offerte parziali o quelle nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura del servizio specificate nei documenti di gara, ovvero che siano sottoposte a condizione.

18 FASE 3 - NEGOZIAZIONE E OFFERTA FINALE. TERMINI E MODALITÀ DELLA NEGOZIAZIONE. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA FINALE. CRITERI DI VALUTAZIONE

I primi 3 (tre) operatori economici che avranno superato la fase 2 – Offerta iniziale sopra descritta e che avranno raggiunto il punteggio minimo di 30/100 previsto per l'accesso alla fase 3, riceveranno una lettera di invito contenente le modalità e i tempi per partecipare alla fase 3 - Negoziazione e offerta finale.

Tale lettera d'invito conterrà gli elementi e le informazioni necessari per la presentazione dell'offerta tecnica finale (progetto definitivo).

L'offerta dovrà avere un numero massimo di 15 facciate, carattere 12, interlinea 1, formato A4 (esclusi eventuali allegati/schemi grafici).

L'operatore economico dovrà predisporre nell'offerta tecnica un progetto esecutivo, comprendente il piano operativo complessivo delle attività da svolgere, corredato del cronoprogramma e del quadro generale dei costi per l'esecuzione del progetto, con indicazione degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei costi della manodopera.

Nel piano operativo complessivo dovranno essere indicati:

- il livello di definizione del progetto di allestimento degli spazi presso le strutture di Baressa e Villa Verde in coerenza con le attività da svolgere al loro interno. Gli arredi, le attrezzature e le dotazioni strumentali, per cui dovrà essere fornita una descrizione delle caratteristiche distintive, dovranno essere visibili negli elaborati grafici illustrativi (layout) degli ambienti. Le relazioni tecnico-descrittive di prodotto (specifiche tecniche) dovranno essere presentate entro il termine assegnato dall'Amministrazione all'aggiudicatario non superiore a 15 giorni dall'aggiudicazione.
- il livello di operatività delle strutture (numero di giornate, orari di apertura e personale dedicato);

- le modalità di organizzazione, gestione ed erogazione dei servizi presso le strutture in favore del tessuto economico e sociale locale;
- le singole attività di animazione e coinvolgimento del tessuto economico e sociale locale;
- le azioni di comunicazione, di promozione e valorizzazione del progetto, delle sue attività e delle iniziative/eventi previsti;
- la modalità ed i tempi per la definizione di 2 progetti di sviluppo di cui 1 negli ambiti di intervento ed 1 a tema libero

Scaduti i termini per la presentazione delle offerte finali la Commissione giudicatrice si riunisce, in seduta riservata, per la valutazione complessiva delle offerte presentate.

La valutazione dell'offerta finale, con attribuzione di un punteggio **massimo di 50 punti**, verrà effettuata in base ai seguenti criteri di valutazione:

Criterio		Sotto criterio	Peso
Progetto esecutivo (Massimo 50 punti)	1	Qualità complessiva del progetto esecutivo proposto secondo le finalità, gli obiettivi e i risultati attesi definiti nei documenti di gara, in termini di: - coerenza con il progetto preliminare (offerta iniziale) e con le finalità del partenariato; - chiarezza, completezza ed esaustività del progetto in riferimento ai requisiti funzionali e prestazionali richiesti.	20
	2	Efficacia della metodologia tecnico-operativa per l'esecuzione del servizio, in termini di: - completezza e puntualità dell'articolazione del Piano operativo complessivo - chiarezza e puntualità nella definizione delle singole attività del Piano operativo complessivo e coerenza in termini di stima dei tempi per il rispetto delle tempistiche del disciplinare di gara - adeguatezza del piano di animazione e comunicazione	20
	3	Programmazione, coordinamento e controllo di qualità del servizio, in termini di: - piano attività di presa in carico dell'appalto e di attivazione del servizio; - sistema di coordinamento per la gestione dell'appalto e condivisione di dati e informazioni con la stazione appaltante e con gli enti di controllo; - sistema di autoverifica e autocontrollo della qualità del servizio; - piano fine lavori (rilascio locali e attestazioni finali)	10

Al fine di omogeneizzare le operazioni di valutazione e migliorare la leggibilità della motivazione, la Commissione giudicatrice procederà a esprimere per ciascun sotto criterio di valutazione, individuato nella Tabella, un giudizio sintetico corrispondente ad uno fra sei giudizi predeterminati. A ciascuno di tali giudizi corrisponderà, in via automatica, un coefficiente matematico, da utilizzarsi per la concreta attribuzione dei punteggi. Tali giudizi sintetici ed i relativi coefficienti vengono esposti nella seguente Tabella:

GIUDIZI SINTETICI	COEFFICIENTI
Livello 6 Massimo livello. La proposta presenta un mix di elementi, specifiche e condizioni tale da garantire elevati standard qualitativi nel perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	1
Livello 5. Più che Adeguato. La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che garantiscono il raggiungimento di un livello più che adeguato per ciò che concerne finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	0,8
Livello 4. Adeguato. La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che garantiscono il raggiungimento di un livello adeguato per ciò che concerne finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	0,6
Livello 3. Parzialmente Adeguato. La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che appaiono parzialmente adeguate a garantire il perseguimento di finalità,	0,4

obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	
Livello 2. Parzialmente Inadeguato. La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che appaiono parzialmente inadeguate a garantire il perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	0,2
Livello 1. Totalmente inadeguato. La proposta appare totalmente inadeguata al perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	0

Terminate le valutazioni, in seduta pubblica, la Commissione procederà alla lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche (iniziale + finale) e procederà quindi alla formazione della graduatoria finale. Nel caso due o più operatori abbiano lo stesso punteggio complessivo - punteggio tecnico riportato dall'offerta iniziale, cui aggiungere il punteggio tecnico dell'offerta finale - si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario mediante sorteggio pubblico.

19 FASE 4: FASE DI REALIZZAZIONE

La fase 4 prevede lo sviluppo e la realizzazione delle attività.

La Stazione appaltante procederà alla stipula del contratto a seguito della positiva comprova dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. Il contratto di partenariato per l'innovazione fisserà gli obiettivi intermedi che le parti dovranno raggiungere e prevedrà il pagamento della remunerazione mediante congrue rate. L'operatore economico si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante, in qualsiasi momento, le verifiche sulla piena e corretta esecuzione del partenariato ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

20 OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

Resta a carico dell'Operatore Economico Aggiudicatario:

- l'obbligo di dare immediato inizio all'espletamento delle attività previste nel contratto, fatta salva la sottoscrizione di un verbale inizio attività;
- la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio della Stazione appaltante non risultassero eseguiti a regola d'arte;
- l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente alla Stazione appaltante ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto nel contratto.

21 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto della procedura di gara. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle stesse offerte.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

22 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua dall'Amministrazione.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà:

- di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui il contributo soggetto a finanziamento a valere sulla Scheda intervento 4.4 RUraLAB ecosistema di innovazione rurale inserita nell'ciAPQ Alta Marmilla – venga revocato, sospeso o comunque in ogni caso in cui le risorse finanziarie non siano disponibili alla stazione appaltante per qualsivoglia motivo;
- di sospendere, revocare e/o non aggiudicare la gara motivatamente;
- di annullare o revocare in autotutela l'aggiudicazione, anche definitiva, della gara.

È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara e/o di ciascuna Fase qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto di partenariato.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente in favore del quale la stazione appaltante ha disposto l'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anomala, ai sensi dell'art. 97 co. 6 del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

L'aggiudicatario, su richiesta dell'ente, ai sensi dell'art. 32 c.8 del codice, è tenuto ad attivare il servizio anche nelle more della stipula del relativo contratto.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Resta a carico dell'Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all'appalto in oggetto, esistente al momento dell'offerta e sopravvenuta in seguito, con l'esclusione dell'IVA che verrà corrisposta ai termini di legge.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Le spese sono quantificate in complessivi € 1.884,62.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dalle imprese offerenti per la preparazione e la presentazione delle offerte medesime, anche nel caso di successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipula del relativo Contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

23 STIPULA DEL CONTRATTO. RAPPORTI CONTRATTUALI.

Il contratto è stipulato in forma pubblico-amministrativa.

Ai sensi dell'articolo 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'Operatore Economico aggiudicatario.

La Stazione appaltante, ove e quando lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, può effettuare ulteriori verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento a concorrenti individuati secondo criteri discrezionali.

L'Operatore Economico dovrà garantire, a pena di risoluzione contrattuale, di trovarsi in una situazione tale da potersi escludere qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi rispetto alle attività assegnate.

L'Operatore Economico è tenuto all'osservanza del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di tutte le norme indicate e richiamate nei documenti del partenariato e negli ulteriori allegati.

24 CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE ESCLUSIVO

Le controversie inerenti all'esecuzione del partenariato che dovessero sorgere tra l'Operatore Economico e la Stazione appaltante, che non si potessero risolvere in via amministrativa, nessuna esclusa, circa l'interpretazione della corretta esecuzione contrattuale, sono demandate esclusivamente al giudice ordinario del Foro di Oristano rimanendo esclusa la competenza arbitrale

25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

Titolare del trattamento: Unione di Comuni Alta Marmilla – Via A. Todde n. 18 - P. IVA 01116370956/C.F. 90037280956.

Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è Liguria Digitale S.p.A. - Parco Scientifico e Tecnologico di Genova - Via Melen 77, 16152 Genova

Dati di contatto del soggetto individuato quale referente dal RDP/DPO: Ing. Maurizio Pastore Telefono: 010-65451 Fax: 010-6545422 Mail: rpd@unionecomunialtamarmilla.it;

Responsabile del trattamento: Responsabile Area affari giuridici dell'Unione di Comuni "Alta Marmilla" – Ales;

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte dell'Unione di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura di gara in oggetto. I dati saranno trattati per l'eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non si necessita del consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono relative al controllo e alla registrazione.

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'U.E.

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;

Diritti dell'interessato: l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

Reclamo: l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma - t. (+39)06 696771 - fax (+39)06 69677 3785 - PEC protocollo@pec.gpdp.it - Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Basilio Pusceddu

